

## Piccole imprese in crisi, c'è un'alternativa al crack

Quale rimedio può essere applicato alle imprese in crisi economica che per legge non possono accedere alle procedure concorsuali quali fallimento o concordati?

Nella riforma della legge fallimentare nel 2005 e 2006, una delle principali lacune legislative consisteva nella impossibilità per il debitore civile o il piccolo imprenditore di poter accedere alle procedure concorsuali.

La problematica è stata sentita in maniera sempre più pressante, tenuto conto anche dell'attuale crisi economica e del fatto che la nostra economia è per lo più trainata da imprese prevalentemente di medio-piccole dimensioni, spesso sottratte al fallimento, non raggiungendo i limiti previsti all'articolo 1 della nuova Legge Fallimentare.

Dopo svariati anni di discussione si è giunti all'emanazione della legge del 27-01-2012, n. 3, poi modificata con legge del 17-12-2012, n. 221, recante "disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

Tale legge permette a taluni soggetti, per i quali non è previsto il fallimento, di concludere con i propri creditori un accordo al fine di "ristrutturare" il debito. Ciò avviene con uno specifico strumento che prende il nome di "composizione della crisi da sovraindebitamento".

Alla procedura possono accedere solo i debitori non soggetti al fallimento (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, privati in genere, etc.) a condizione che

non vi abbiano già fatto ricorso nei precedenti 5 anni.

Cosa si intende per sovraindebitamento?

All'articolo 6 della legge, viene definito come una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente incapacità definitiva di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Il debitore, facendo ricorso a specifici Organismi di composizione della crisi (cosiddetti OCC iscritti in apposito elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia), può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di uno specifico piano.

La proposta di accordo deve prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri, e nel caso in cui i beni del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, tale proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più soggetti terzi che concedano in garanzia redditi o beni sufficienti per attuare l'accordo.

Nell'accordo sono inoltre previste le modalità di liquidazione dei beni (è possibile prevedere che la liquidazione del patrimonio del debitore vengano affidati ad un terzo fiduciario).

La proposta deve essere depositata presso il tribunale del luogo ove risiede o ha se-

de il debitore, unitamente all'elenco di tutti i creditori e l'indicazione delle somme dovute: se la proposta soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla legge, il giudice fissa una udienza nella quale potrà disporre la sospensione delle procedure esecutive. Per poter omologare l'accordo, la proposta del debitore deve essere accettata dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti.

Il voto viene comunicato direttamente all'Organismo di composizione della crisi.

Se l'accordo viene raggiunto, l'Organismo di composizione della crisi trasmette ai creditori una relazione sui consensi espressi. Ogni creditore potrà proporre opposizione. In mancanza di opposizioni la relazione viene trasmessa al Tribunale che procede con la omologa dell'accordo e ne dispone la pubblicazione.

L'accordo omologato non pregiudica i diritti dei creditori verso i coobbligati, fidejussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Qualora il debitore non adempia agli obblighi assunti, ciascun creditore potrà chiedere la risoluzione dell'accordo; se invece il passivo è stato dolosamente aumentato o diminuito si potrà chiedere l'annullamento che non pregiudica i diritti acquisiti nel frattempo dai terzi in buona fede.

**dr. Diego Cadorin**  
Studio Chiaventone & Associati

### PRIVACY

#### Pene più severe per la frode informatica

Che novità legislative riguardo al furto di identità su internet?

La frode informatica era già regolamentata dall'art. 640 ter del codice penale che prevedeva alcune ipotesi relative all'alterazione o violazione di un sistema informatico o telematico, con pene detentive da 6 mesi a 3 anni e nei casi più gravi da 1 a 5 anni.

Il decreto legge 14 agosto 2013 n. 93, all'art. 9, ha integrato la norma citata aggiungendo l'ipotesi di fatto "commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti".

Il testo così modificato ha elevato la pena da 2 a 6 anni e ha incluso il furto di identità fra le ipotesi punibili d'ufficio, quindi non più solo a querela di parte.

È inoltre integrato il sistema di prevenzione gestito dal Ministero dell'Economia previsto dall'articolo 30 ter del decreto legge 141/2010: si prevede l'invio di richiesta di verifica sulla identità all'ente responsabile della gestione; una verifica che, nelle intenzioni, dovrebbe metterci in grado di valutare la genuinità dell'identità.

**avv. Amedeo Di Segni**

In collaborazione con

**Professionisti.it**

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email info@professionisti.it

### LAVORO

#### Intervalli ridotti tra i contratti "a termine"

Quali sono le novità in merito all'intervallo temporale da rispettare tra un contratto a termine e l'altro dopo la Legge 99/2013?

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 99/2013, conversione del decreto legge 76/2013 (cosiddetto Decreto lavoro), diventano operative le modifiche apportate al Decreto legislativo 368/2001 (normativa sui rapporti a tempo determinato). L'intervallo temporale tra la scadenza di un contratto a termine e un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato è: 10 giorni se il lavoratore viene riassunto dopo un contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi; 20 giorni se il lavoratore viene riassunto dopo un contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi.

Non rispettando detti intervalli temporali il nuovo rapporto di lavoro viene considerato a tempo indeterminato dalla data della sua instaurazione. L'intervallo temporale non è richiesto nel caso di successione di contratti a tempo determinato nelle start-up innovative (art. 28 della legge 221/2012) sempre nel limite massimo dei 36 mesi.

**dott. Marco Buccile**  
consulente del lavoro

### LOCAZIONI

#### Cauzione in cassa solo al rilascio dell'immobile

Vorrei sapere se il proprietario dell'immobile locato può legittimamente incassare la cifra del deposito cauzionale versato prima della chiusura del rapporto tra lui e il conduttore e della relativa verifica delle condizioni in cui l'immobile viene lasciato.

Il locatore può legittimamente trattenere il deposito cauzionale soltanto al momento del rilascio dell'immobile e previa verifica dell'esistenza dei danni o dell'inadempimento per i quali il deposito cauzionale è stato costituito.

Se per incasso si intende, invece, la mera riscossione dell'assegno consegnato o comunque l'utilizzo delle somme versate su libretto di risparmio, deve tenere conto che al termine della locazione tali somme devono essere restituite al conduttore, maggiorate degli interessi legali, a condizione che lo stesso conduttore non risulti inadempiente, né abbia causato danni all'immobile oggetto di locazione. (Ovviamente se il proprietario ha incassato la liquidità della cauzione ma, all'occorrenza, la rimborsa, non insorgono difficoltà).

**avv. Vanda Cappelletti**